



## SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 19/2022

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PRESO** atto della richiesta presentata in data 02.02.2022 dal titolare della ditta Multi F Service Sas, con sede in Via Mameli n. 8 – 58023 Gavorrano (GR), prot. n. 2902/2022, tendente ad ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico in Via Armellini 38 – 58043 Castiglione della Pescaia, dal giorno 14.02.2022 al giorno 17.02.2022 per deposito materiali edili.
- **CONSIDERATO** che per i lavori sopra citati è necessaria l'adozione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli in difetto e soppressione di n. 1 stallo di sosta sul lato destro della carreggiata in Via Armellini n. 38, ad eccezione dello stallo riservato ai veicoli del personale sanitario.
- **VISTI** gli articoli 5 comma 3, 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada ", le norme del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e successive modificazioni ed integrazioni con cui è demandata ai Comuni la facoltà di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto attiene alla circolazione veicolare sulle strade comunali;
- **VISTO** Il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- **VISTO** l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
- **RITENUTO** che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
- **RITENUTO** di non dover procedere alla comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato

#### ORDINA

Dal giorno 14.02.2022 al giorno 17.02.2022, l'istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli in difetto e la conseguente soppressione di n. 1 (uno) stallo di sosta in Via Armellini n. 38 del Comune di Castiglione della Pescaia, ad eccezione dello stallo di sosta riservato ai veicoli appartenenti al personale sanitario, al fine di consentire il deposito di materiali edili.

1. L'apposizione di adeguata segnaletica stradale mobile come previsto dal D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e D.P.R. del 28.12.1992, n. 495, al fine di avvisare gli utenti stradali dei lavori in corso e delle modifiche alla circolazione stradale;
2. Dovrà essere garantito l'accesso in totale sicurezza agli ingressi privati in affaccio sul tratto di occupazione;
3. Dovrà essere interdetto il transito pedonale sul marciapiede lato occupazione mediante installazione di nastro bicolore e apposizione di pannello riportante la dicitura "PEDONI SULL'ALTRO LATO" e dovrà rimanere uno spazio di almeno tre metri per il transito di un veicolo sulla carreggiata;
4. Sui cartelli di divieto dovrà essere apposta copia del presente provvedimento;

Pagina 1 di 2

Bandiera Blu  
2000 - 2021



Foundation for  
Environmental  
Education

5 Vele  
2000 - 2021



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)





## DISPONE

Che la posa in opera della relativa segnaletica stradale sopra descritta, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre 2002, dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'occupazione e sarà a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori che a lavoro ultimato dovrà presentare una autocertificazione di corretto posizionamento della segnaletica occorrente.

La validità della presente Ordinanza è subordinata all'adempimento di tale onere.

La notifica del presente atto alla ditta Multi F Service Sas tramite PEC: [multifservice@legalmail.it](mailto:multifservice@legalmail.it)

## AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
- Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente;

L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online di questo Comune, per renderla nota al pubblico e obbligherà a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente ordinanza;

Agli Agenti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito con la presente.

Dalla residenza municipale, li 05.02.2022

EM/em

Il Responsabile BROMO GEMMA
--------------------------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

